

COMUNE DI ZEVIO  
Provincia di Verona

REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI

*Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 29.12.1998  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2000  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2001*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Esclusioni
- Art. 4 – Esenzioni
- Art. 5 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 6 – Detrazioni ed agevolazioni
- Art. 7 – Base imponibile
- Art. 8 – Soggetto attivo
- Art. 9 – Soggetti passivi
- Art. 10 – Definizione di fabbricato
- Art. 11 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 12 – Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili
- Art. 13 – Definizione di area fabbricabile
- Art. 14 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 15 – Decorrenza
- Art. 16 – Indennità di espropriazione
- Art. 17 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 18 – Conduzione diretta
- Art. 19 – Versamenti
- Art. 20 – Dichiarazioni
- Art. 21 – Accertamento dell'imposta
- Art. 22 – Riscossione coattiva
- Art. 23 – Rimborsi
- Art. 24 – Sanzioni ed interessi
- Art. 25 – Contenzioso
- Art. 26 – Dichiarazione sostitutiva
- Art. 27 – Funzionario responsabile
- Art. 28 – Rinvio
- Art. 29 – Entrata in vigore

## ART. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare la applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:
  - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
  - b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
  - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
  - d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
  - e) indicare i procedimenti per corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

## ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## ART. 3 ESCLUSIONI

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono specificamente esclusi dall'imposta:
  - a) i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorietà;
  - b) i terreni, non compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati all'agricoltura;
  - c) i terreni, compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati ad aree fabbricabili.

## ART. 4 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Non godono di esenzione eventuali parti di detti immobili destinati a compiti non istituzionali;
  - b) gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
  - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
  - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze, nonché quelli di proprietà della Santa Sede

indicati nel trattato Lateranense;

f) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

## ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'**aliquota** è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate adottato con deliberazione consiliare n. 97 del 26.11.1998, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'**aliquota** vigente.

## ART. 6 DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Con la medesima deliberazione di determinazione dell'aliquota potranno essere stabilite le **detrazioni** in aumento rispetto alle previsioni di legge per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.
2. Potranno altresì essere previste **agevolazioni** per l'abitazione principale nelle forme di cui al comma precedente, avendo riguardo a particolari situazioni di carattere sociale.
3. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma 2, del presente articolo, gli interessati dovranno presentare entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'imposta si riferisce, apposita certificazione redatta ai sensi della legge n. 15/1968.

## ART. 7 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tenuto conto delle eventuali rivalutazioni, i seguenti moltiplicatori:
  - 34 per la categoria C/1
  - 50 per il gruppo D e la categoria A/10
  - 100 per i gruppi A - B - C, escluso il gruppo catastale C/1
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute

variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

4. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per la specifica categoria di appartenenza, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile.
5. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 14 del presente regolamento.
6. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito domenicale risultante in catasto moltiplicato settantacinque. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2 dell'articolo 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo della detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso; a tale fine si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati nel territorio di più comuni.

## ART. 8 SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 51% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazioni di porzioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## ART. 9 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'articolo 3 del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura relativa alla richiesta di attribuzione automatica di rendita, di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, tenuto conto degli indici di rivalutazione, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## ART. 10 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è scritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare, ancorché non iscritta, che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi della legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile, ancorché le relative utenze risultino non intestate al soggetto passivo dell'imposta.

## ART. 11 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare la detrazione prevista dai commi 2 e 3, dell'articolo 8, del D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504. La detrazione spetta esclusivamente su una sola unità di cui al gruppo A (unità immobiliari per uso di abitazione o assimilate) con esclusione delle unità di cui alla categoria A/10 (uffici o studi privati ancorché diversamente accatastati). Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta o della detrazione per abitazione principale si considerano come parti integranti dell'abitazione principale le cantine, i posti macchina coperti o scoperti, costituenti pertinenze della stessa, ancorché iscritti distintamente in catasto, nel limite di una pertinenza per ogni unità immobiliare. In caso di esistenza di più pertinenze per la stessa unità immobiliare, si considera parte integrante dell'abitazione quella eventualmente facente parte dello stesso immobile o complesso immobiliare in cui insiste l'abitazione stessa, ovvero, ove manchi, quella situata ad una distanza non superiore a metri 300 misurati per la via stradale, anche pedonale, più breve. E' obbligo dell'avente diritto dichiarare la pertinenza cui spetta l'aliquota ridotta o la detrazione, secondo la disciplina delle dichiarazioni, quando nella stessa unità immobiliare coesistano più pertinenze.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza.
3. Si considerano abitazioni principali ai fini dell'aliquota ridotta anche:
  - a) le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti, limitatamente al 1° grado e per una sola abitazione.
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - c) l'abitazione posseduta da soggetto che risulti ricoverato per più di sei mesi in lungodegenza o in casa protetta con il contributo Comunale a condizione che: il soggetto passivo non possieda altri fabbricati in proprietà, usufrutto o altro diritto reale oltre l'abitazione principale; l'abitazione risulti non locata e di fatto non sia utilizzata da altri soggetti.
4. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione congiunta presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, che si ritiene tacitamente

rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione, contestualmente alla denuncia originaria o di variazione. La decorrenza della concessione in uso gratuito può essere verificata dalla comunicazione prevista per le cessioni di fabbricato, ovvero dalla data di richiesta della residenza anagrafica.

5. Per le concessioni in essere al 1° gennaio 1999 l'autocertificazione dovrà essere prodotta negli stessi termini e con le stesse modalità, entro il 30 giugno dell'anno 2000.
6. La detrazione e l'aliquota ridotta per abitazione principale sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
7. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione e l'aliquota ridotta spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
8. La detrazione per abitazione principale si applica ai soggetti indicati al comma 3 del presente articolo e:
  - a) agli alloggi regolarmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari;
  - b) alle abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'articolo 659 del C.P.C.;

## ART. 12 RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro 60 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni. Tale dichiarazione è presentata all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico del comune.
3. Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
4. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale.
5. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al responsabile Edilizia Privata - Urbanistica, il quale la determina nel rispetto del regolamento dei procedimenti amministrativi.
6. La Giunta Comunale stabilisce, con apposita deliberazione, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.
7. La domanda, di cui al punto 4, redatta in carta semplice, deve contenere:
  - a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  - b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del

- rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
  - d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità o inagibilità;
  - e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
  - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria.

## ART. 13 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.  
Le aree fabbricabili si suddividono in:
  - a) aree inedificate
  - b) aree parzialmente edificate intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% che aveva inizialmente l'area inedificata;
  - c) aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato. La ristrutturazione è considerata totale quando l'immobile, nel caso dell'intervento, non è abitato.
2. Il caposettore Edilizia Privata - Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalle specifiche disposizioni.

## ART. 14 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili mediante una conferenza di servizio composta dai responsabili degli uffici Tributi ed Urbanistica, sentiti preventivamente i pareri dei responsabili di altri uffici statali e provinciali il cui confronto sia ritenuto utile in sede di deliberazione della conferenza.

## ART. 15 DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili nell'anno 1993 l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni

urbanistiche.

4. Le diverse destinazioni urbanistiche di cui ai commi precedenti entrano in vigore dal giorno successivo ai 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del provvedimento di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale.
5. Qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata per l'anno in cui è stato adottato il provvedimento con decorrenza dall'adozione del provvedimento medesimo.

## ART. 16 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

1. Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella determinata dall'indennità di espropriazione, oltre all'indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari alla maggior somma corrisposta.

## ART. 17 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

## ART. 18 CONDUZIONE DIRETTA

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali purché gli stessi non abbiano eseguito sui medesimi opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
3. Le detrazioni e le riduzioni di cui all'articolo 9, comma 1° del D. Lgs. n. 504/92 vanno rapportate alle sole quote possedute dai contitolari che hanno titolo di ottenere dette agevolazioni.

## ART. 19 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per mese intero:

- il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni;
  - il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per almeno i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni;
  - il mese di febbraio, non bisestile, quando il possesso si è protratto per almeno i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15 giorni; negli anni bisestili si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
2. I soggetti passivi indicati nell'articolo 3 del D. Lgs. N. 504/92 e successive modificazioni devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
  3. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il funzionario responsabile dell'imposta può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate che deve comunque avvenire entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta.
  4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
  5. L'imposta deve essere corrisposta in una delle seguenti forme:
    - a) mediante versamento diretto al concessionario della riscossione tributi della Provincia di Verona ovvero su apposito conto corrente postale intestato allo stesso concessionario;
    - b) direttamente alla tesoreria comunale del Comune di Zevio;
    - c) presso tutti gli sportelli postali, bancari o ditte con sportelli a diffusione nazionale convenzionati; Specifiche convenzioni possono escludere una o due delle succitate modalità.Nel caso di incasso secondo le modalità di cui alla lettera b) e c) il versamento va eseguito con bollettino o modulo approvato con atto di concerto con il Responsabile dell'I.C.I. e del Settore Economico – Finanziario.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è inferiore a lire 500 o per eccesso se è superiore.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro un anno al funzionario responsabile della gestione dell'imposta, ed entro due anni riversati al comune competente. Decorso tale termine, l'imposta si considera omessa.
  6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrando nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. Per quanto attiene alla denuncia, si richiama il contenuto dell'art. 10 del D.Lgs. 504/92. La denuncia finale è prodotta entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

## ART. 20 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso ha avuto inizio, utilizzando il

modello ministeriale. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a produrre denuncia delle modificazioni intervenute entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Le dichiarazioni e le denunce sono ritenute valide anche se inviate a mezzo di raccomandata semplice al funzionario responsabile per la gestione del tributo, contenente tutti i dati, gli elementi e le notizie previsti dai modelli ministeriali.

## ART. 21 ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omesso parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo tenuto anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi.
4. Al personale addetto all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 10% del maggior gettito definitivamente accertato.

## ART. 22 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Il funzionario responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

## ART. 23 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

## ART. 24 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, del D.Lgs. n. 203 del 5 giugno 1998 e del regolamento generale delle entrate.

## ART. 25 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 26 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con le indicazioni delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della medesima legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con la deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

## ART. 28 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme

legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della legge 142/1990, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.